



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"ASSOCIAZIONE CRAL AGUSTA LEONARDO APS"

TITOLO I – Disposizioni generali

ART. 1 (Costituzione, Denominazione, Sede e durata)

A. È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, all'articolo 11 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 ed al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche il "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e successive integrazioni e modifiche, l'associazione di promozione sociale

"ASSOCIAZIONE CRAL AGUSTA LEONARDO APS"

con sigla "CRAL AGUSTA LEONARDO APS" la quale, a seguito della sua iscrizione nel Registro del Terzo Settore potrà anche utilizzare l'acronimo APS (Associazione di promozione sociale) o ETS (Ente del Terzo Settore).

La sede dell'associazione è stabilita nel Comune di Samarate.

B. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

C. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 13 del presente statuto.

D. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito del Comune, così come l'apertura di sezioni staccate, anche in altri Comuni, è competenza del Consiglio Direttivo, mentre l'istituzione di sedi secondarie compete all'Assemblea.

ART. 2 (Efficacia dello Statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione, e ne costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 3 (Modificazione dello Statuto)

A. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai successivi articoli 14 e 15.

ART. 4 (Interpretazione dello Statuto)

A. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 del codice civile.

TITOLO II – Scopi e finalità

ART. 5 (Finalità e oggetto associativo)

A. L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, come infra specificato.

B. L'Associazione ha per scopo lo svolgimento di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti di associati e terzi operando tramite attività culturali, ricreative ed assistenziali.

C. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli Associati. L'Associazione è apertistica ed è basata su una struttura di tipo democratico.

D. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione si avvale in modo prevalente delle attività di volontariato prestate in forma personale, spontanea, libera e gratuita dai propri Associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'Associazione stessa, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento interno. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte e l'attività di volontariato

non può essere retribuita in alcun modo.

E. In caso di particolare necessità, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di qualunque altra natura ammesse dalla legge. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

F. L'Associazione si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale previste dalle lettere i), k), u), w), ed a) dell'articolo 5 del CTS, ovvero:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del CTS;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, in conformità alla lettera w) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017.

G. L'associazione si propone di attuare le seguenti azioni e attività volte a mettere in atto concretamente le attività di interesse generale di cui alla lettera F. del presente articolo, ovvero a titolo esemplificativo:

- promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati mediante iniziative di natura culturale, sportiva, turistica e ricreativa, al fine di contribuire all'arricchimento delle qualità intellettuali, fisiche, culturali e dei rapporti sociali dei lavoratori, contribuendo al tempo stesso alla promozione della cultura e dell'arte;

- realizzare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività di tempo libero;

- favorire lo svolgersi della vita post-lavorativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee e di conoscenze;

- attuare servizi speciali diretti ad assicurare ai soci le agevolazioni compatibili con le suddette finalità;

- sviluppare collaborazioni con altri circoli, enti, associazioni, organizzazioni sindacali.

H. A tale scopo, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, l'Associazione potrà esercitare, nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore e sulla base di quanto definito dal Consiglio Direttivo, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito, ogni attività diversa, utile al raggiungimento delle finalità di interesse generale come previsto dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

I. L'Associazione potrà infine svolgere, in via non esclusiva, non prevalente e del tutto marginale, attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.lgs. 117/2017, da destinare al raggiungimento delle finalità e degli scopi istituzionali, nonché ogni altra attività conforme all'oggetto associativo e finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie a tali fini.

ART. 6 (Ambito di attuazione delle finalità)

A. L'associazione opera nel territorio della regione Lombardia.

TITOLO III – Gli associati

ART. 7 (Associati e uniformità del rapporto associativo)

A. Possono fare parte dell'Associazione i dipendenti del "Gruppo Leonardo – divisione elicotteri" e tutti coloro i quali, senza alcuna limitazione con riferimento alla condizione economica e/o discriminazione di qualsiasi natura e condividendo le finalità del presente Statuto intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse impegnandosi spontaneamente per la loro attuazione.

B. La posizione di Associato è intrasmissibile.

C. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 10 del presente Statuto, e comporta l'uguaglianza dei diritti e dei doveri a carico degli Associati. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee purché in regola con il pagamento della quota associativa, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni Associato ha diritto ad un voto. La quota sociale non è trasferibile ed è esclusa in qualsiasi forma ogni tipo di collegamento fra la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, ovvero è esclusa la presenza di forme patrimoniali di partecipazione.

D. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente ed alla relativa annotazione nel libro degli associati. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività

d'interesse generale svolta.

E. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata

all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 8 (Diritti)

A. Gli Associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione, nonché di essere loro stessi eletti.

B. Gli Associati hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto, nonché di accedere agli atti, verbali ed ai libri sociali dell'associazione;

C. Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.LGS. 117/2017). Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

ART. 9 (Doveri)

ALLEGATO A – delibera del Consiglio Direttivo 02-11-2023

A. Gli Associati devono svolgere prevalentemente la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, libero e gratuito, senza fini di lucro.

B. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, moralità, buona fede ed onestà.

C. I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 10 (Decesso, esclusione, decadenza, recesso)

A. La qualità di Associato si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto;

B. Il recesso è libero e deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

C. L'esclusione può essere attuata in presenza di gravi inadempienze, fra le quali il mancato versamento della quota o del contributo previsto per l'anno in corso. È altresì causa di possibile esclusione il comportamento di chi contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o abbia agito per un fine contrario a quello dell'Associazione stessa. In tali casi gli Associati possono essere esclusi dall'Associazione con deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Nel caso in cui l'Associato non condivida i motivi dell'esclusione, per il rispetto del principio del contraddittorio, può adire l'arbitrato previsto dal presente statuto;

ALLEGATO A – delibera del Consiglio Direttivo 02-11-2023

in tali ipotesi l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro.

D. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

E. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

F. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV – Gli Organi

ART. 11 (Indicazione degli Organi)

A. Gli Organi dell'Associazione sono:

- i. l'Assemblea degli associati;
- ii. il Consiglio Direttivo;
- iii. il Presidente;
- iv. il Segretario (organo facoltativo);
- v. il Tesoriere (organo facoltativo);
- vi. l'Organo di Controllo.

B. Tutte le cariche sono gratuite. È assolutamente vietato qualunque tipo di remunerazione a favore delle cariche associative ad eccezione dell'Organo di Controllo al quale se esistente può essere attribuito un compenso specifico.

CAPO I: L'Assemblea

ART. 12 (Composizione dell'Assemblea)

A. L'Assemblea si compone di tutti gli Associati. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati o di cinque associati nel caso in cui l'Associazione raggiunga un numero di Associati non inferiore a cinquecento. Non è ammesso il voto per posta.

B. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

ART. 13 (Convocazione e competenze inderogabili dell'Assemblea)

A. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

B. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta motivata un numero di Associati pari ad almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto di voto. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compresa la posta elettronica e la raccomandata a mano, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno e della data dell'eventuale seconda convocazione.

C. L'assemblea si tiene nelle forme ordinaria o straordinaria e le sue deliberazioni vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti.

D. L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale, nel luogo che viene di volta in volta individuato e opportunamente indicato nella convocazione.

E. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci ed i membri del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo, se nominato.

F. In particolare, l'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e, quando richiesto, nomina/revoca il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e gli altri organi sociali. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

G. L'Assemblea ordinaria, inoltre:

- delibera sui regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
- approva i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato, deliberati dal Consiglio direttivo;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ente;
- prende in esame le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera circa l'esclusione di Associati dall'organizzazione per gravi motivi;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alle sue competenze.

G. L'Assemblea Straordinaria:

- approva le modifiche del presente Statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

ART. 14 (Validità dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria)

A. L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione se è presente la maggioranza degli

ALLEGATO A – delibera del Consiglio Direttivo 02-11-2023

Associati iscritti aventi diritto di voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con qualsiasi numero di Associati presenti in proprio o per delega.

L'assemblea Straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli Associati iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea Straordinaria è valida in presenza, in proprio o per delega, di almeno un quarto degli Associati iscritti aventi diritto al voto.

ART. 15 (Quorum deliberativo)

A. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega.

B. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti in proprio o per delega.

Per le decisioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati iscritti.

ART. 16 (Verbalizzazione e informativa agli Associati)

A. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

B. Le delibere assembleari, debitamente trascritte nel libro verbali delle Assemblee dei soci, così come i rendiconti economici e finanziari, sono disponibili per la consultazione da parte degli Associati interessati presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta al Presidente.

CAPO II: Il Consiglio Direttivo

ART. 17 (Composizione)

A. Il Consiglio Direttivo è composto:

i. dal Presidente (nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del

ALLEGATO A – delibera del Consiglio Direttivo 02-11-2023

Consiglio);

ii. da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette (compreso il Segretario e il Tesoriere), eletti

dall'assemblea;

iii. dal Segretario e dal Tesoriere (nominati dall'assemblea degli Associati insieme agli altri

componenti del Consiglio).

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere non possono coincidere nella stessa persona.

B. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

C. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

D. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione dell'associazione, redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, delibera di proporre all'assemblea l'esclusione di

Associati per gravi motivi e svolge gli altri compiti affidati dalla legge e dal presente statuto.

E. In caso di cessazione dalla carica di un membro del Consiglio direttivo, su proposta del Presidente subentra il primo dei non eletti e ne viene data comunicazione alla prima assemblea utile.

F. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. In particolare i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea dei soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

G. I soci dell'Associazione che intendano proporre la propria candidatura a membri del Consiglio Direttivo possono presentarla anche il giorno stesso dell'Assemblea.

H. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

ART. 18 (Presidente del Consiglio Direttivo)

A. Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea degli Associati, contestualmente all'elezione degli altri componenti del Consiglio.

ART. 19 (Segretario)

A. Il Segretario dell'Associazione, ove nominato, è un membro del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

B. Il Segretario redige il verbale dell'assemblea, ordinaria o straordinaria, ed il verbale del Consiglio direttivo, nei quali vengono riassunte le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio.

ART. 20 (Tesoriere)

A. Il Tesoriere dell'Associazione, ove nominato, è un membro del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

B. Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo in ordine e aggiornata la contabilità.

C. Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo il Tesoriere può compiere atti di ordinaria amministrazione. In particolare il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili, cura la relazione del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

D. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, emettere assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per incasso e comunque seguire ogni e qualsiasi operazione inerente la mansione affidategli dagli organi statutari, comunque nei limiti di



importo stabiliti dal Consiglio Direttivo. Per l'apertura o l'estinzione di conti correnti e per il compimento di operazioni di importo superiore al limite fissato dal Consiglio direttivo, è necessaria la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

ART. 21 (Durata e funzioni del Consiglio Direttivo)

A. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e viene eletto dall'assemblea tra gli Associati che ne determina il numero, ed i suoi membri possono essere rieletti.

B. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri.

C. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione a mezzo lettera raccomandata o con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, compresa la posta elettronica.

D. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione ordinaria dando attuazione alle deliberazioni assembleari, redige ed approva la bozza di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, nonché determina l'ammontare delle quote associative annuali, definisce eventualmente le attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

E. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in una sua assenza, dal Segretario o dal Tesoriere. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

CAPO III: Il Presidente

ART. 22 (Elezion e del Presidente)

A. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea degli Associati a maggioranza dei presenti.

ART. 23 (Durata)

A. Il Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

B. L'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente.

C. Prima della fine del mandato il Presidente stesso convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

ART. 24 (Rappresentanza legale e funzioni)

A. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione ed attua le delibere dell'Assemblea.

B. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo e le porta alla ratifica nella prima riunione utile.

C. Il Presidente presiede l'Assemblea degli Associati e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione dove può essere consultato dagli Associati.

D. Il Presidente inoltre può partecipare, qualora invitato, alle riunioni ed agli incontri organizzati dai referenti degli enti scolastici e privati con cui l'associazione ha rapporti, come a titolo esemplificativo, alle riunioni di interclasse al fine di essere reale interlocutore con i rappresentanti di classe e il corpo insegnante.

CAPO IV: Organo di controllo

ART. 25 (Organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale dei conti)

A. Qualora se ne ravvisi la necessità o ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 D.LGS. 117/2017, deve essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo, anche monocratico, i cui componenti devono avere i requisiti prescritti dall'art. 30, comma 5, del predetto D.lgs. 117/2017. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere

retribuito.

B. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

C. L'organo di controllo può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nel caso e con le modalità previste dall'ultimo periodo dell'art. 30, comma 6 del D.lgs. 117/2017.

D. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017.

E. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

F. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

TITOLO V – Risorse economiche e Patrimonio dell'Associazione

ART. 26 (Patrimonio dell'Associazione e destinazione in caso di scioglimento)

A. Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, l'Associazione dispone di un patrimonio indivisibile e indisponibile, costituito da liquidità e attività finanziarie, ovvero da beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ente, nonché eventuali erogazioni,

ALLEGATO A – delibera del Consiglio Direttivo 02-11-2023

donazioni e lasciti pervenuti, nonché eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

B. Costituisce patrimonio disponibile ogni altra attività patrimoniale dell'Associazione.

C. Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione, utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie, sono costituite da:

- quote associative;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- attività di raccolta fondi nonché attività diverse di cui all'art. 6 del Dlgs. 117/2017.

D. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E. È fatto divieto di dividere, anche in forma indiretta, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 27 (I beni)

A. L'Associazione può acquisire, in qualunque forma, la proprietà, un diritto reale o un diritto di godimento, di beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle sue attività.



ART. 28 (Quote o contributi annuali)

A. Le Quote o contributi annuali di adesione a carico degli Associati sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 29 (Erogazioni, donazioni, lasciti)

A. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione con onere di informativa all'Assemblea degli Associati nella prima convocazione successiva.

B. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione, con onere di informativa all'Assemblea degli Associati nella prima convocazione successiva.

ART. 30 (Proventi derivanti da attività di raccolta fondi e attività diverse)

A. I proventi e gli oneri derivanti da attività di raccolta fondi e da attività diverse, del tutto strumentali e sussidiarie all'attività istituzionale, sono inseriti in apposita sezione del Rendiconto dell'Associazione.

B. L'Assemblea degli Associati delibera sulla loro utilizzazione che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione ovvero destinate alla realizzazione degli scopi educativi e solidaristici dell'Associazione.

ART. 31 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

A. L'Associazione ha durata illimitata.

B. Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria degli Associati con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

C. In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea, ove ritenuto necessario, provvede alla nomina di uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la

sua devoluzione.

D. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore in conformità con quanto disposto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

TITOLO VI – Bilancio

ART. 32 (Bilancio)

A. Il Consiglio Direttivo approva la bozza del Bilancio consuntivo predisposta dal Tesoriere, di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 da sottoporre all'assemblea degli Associati per la relativa approvazione.

B. Il Bilancio, redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017, evidenzia, fra l'altro, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti dall'Associazione.

C. Il Bilancio si riferisce ad un esercizio contabile ed amministrativo che si chiude al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato a maggioranza dall'Assemblea degli Associati entro 31 maggio dell'anno successivo.

D. Il Bilancio deve restare depositato presso la sede associativa durante gli otto giorni precedenti l'assemblea che lo approva, a disposizione di tutti gli associati e di coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

E. Il Consiglio direttivo ha facoltà, ove ritenuto necessario, di redigere un bilancio di previsione annuale da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la discussione e l'approvazione.

ART. 33 (Obbligo di destinazione degli utili e avanzi di gestione)

A. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

B. E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a soci fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII – La Responsabilità

ART. 34 (Responsabilità ed assicurazione degli Associati)

A. Tutti i volontari dell'Associazione durante lo svolgimento dell'attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per le responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

B. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

C. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

D. Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ove nominati, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.

TITOLO VIII – Rapporto con terzi e regolamenti interni

ART. 35 (Rapporto con terzi)

A. L'Associazione coopera con altri soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

B. L'attività potrà essere svolta anche in collaborazione con altre associazioni oltre a tutti coloro che, pur non essendo Associati dell'Associazione, ne condividono scopi e finalità.

ART. 36 (Regolamenti interni)

A. Per disciplinare la vita associativa ed il funzionamento degli organi sociali l'Associazione può dotarsi di Regolamenti Interni predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea degli Associati.

TITOLO IX – Controversie e disposizioni finali

Art. 37 (Clausola compromissoria)

A. Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, comprese quelle riguardanti le esclusioni, che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente su iniziativa della parte più diligente. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 38 (Disposizioni finali)

A. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia riferendosi in particolare alle regole in materia di associazioni di promozione sociale e, per quanto non previsto, di associazioni.

Il Presidente

Il Segretario

(Raffaele Elia)

(Alessandro Lualdi)

Raffaele Elia

Alessandro Lualdi

AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE

UFFICIO TERRITORIALE DI GALLARATE

Atto Reg. to II 08-11-2023

N. 1084 Serie 3

DELEGATO

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

